



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M. **Provincia di Pordenone**
Piazza della Vittoria n. 1 – 33084 Cordenons (PN) - c.f. e part. I.V.A.. n. 00142410935

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

(ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016)

Oggetto: Acquisto quote di partecipazione azionaria della società G.S.M. Spa di Pordenone

SI RENDE NOTO

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 13/12/2022, avente ad oggetto “Acquisto quote di partecipazione azionaria della società G.S.M S.p.a. (Gestione mobilità spa) di Pordenone per l'affidamento in house providing del servizio di manutenzione del verde pubblico – verde urbano: approvazione schema di delibera consiliare ai fini della pubblica consultazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016” è stata disposta per 6 giorni (fino alle ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2022) la pubblicazione dello schema di deliberazione di Consiglio comunale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 è avviata una procedura di consultazione pubblica, rivolta ai specifici portatori di interesse, al fine di acquisire osservazioni, proposte e suggerimenti utili in relazione al procedimento di acquisizione di tre azioni nella società G.S.M. S.p.a. La documentazione correlata è depositata presso l'Ufficio patrimonio del Comune di Cordenons.

I soggetti interessati possono far pervenire le osservazioni e le proposte rispetto alla deliberazione in consultazione entro le **ore 12.00 del 20/12/2022** esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo (comune.cordenons@legalmail.it), con oggetto “Osservazioni alla proposta di deliberazione su acquisto quote GSM ai sensi dell'art. 5, comma 2, TUSP”.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio *on line*, nella *home page* e nella sezione “Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società Partecipate” del sito internet istituzionale del Comune di Cordenons.

Cordenons, 14 dicembre 2022

Il Responsabile dell'Area LL.PP.
Ing. Marco Zanet



OGGETTO: ACQUISTO AZIONI DELLA SOCIETA' GSM S.P.A. DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – VERDE URBANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che si rende necessario procedere all'affidamento del generale servizio di manutenzione del verde pubblico – verde urbano e di sfalcio verde lungo i cigli delle strade comunali, marciapiedi e piste ciclabili;

DATO ATTO che le forme di gestione dei servizi di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a. gestione diretta in proprio;
- b. affidamento diretto del servizio a società pubblica "in house";
- c. affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- d. affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;

VALUTATA la possibilità di affidare in House il servizio di che trattasi attraverso la società a partecipazione pubblica GEA Spa della quale il nostro ente è socio;

RITENUTO a tal proposito formulare richiesta economica alla predetta società al fine di valutarne l'opportunità nell'affidamento diretto del servizio in parola;

CONSIDERATO che con nota del 13/4/2022 la succitata società GEA Spa ha evidenziato che attualmente non è strutturata per gestire il servizio della gestione del verde in proprio, pertanto necessita di una totale esternalizzazione delle attività che comportano una spesa superiore alle attuali disponibilità del Comune e di conseguenza ritiene di non poter prendere in carico il servizio richiesto.

DATO ATTO che il Comune non può dismettere la partecipazione in GEA spa perché quest'ultima è una società in house providing che è attualmente incaricata dello svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale.

VALUTATO altresì di richiedere ad analoga società già operante per i servizi di che trattasi in altre realtà Pubbliche limitrofe idonea proposta di collaborazione finalizzata alla gestione del Servizio di interesse pubblico quali la gestione e la manutenzione del verde pubblico – verde urbano;

RITENUTO di chiedere, con nota del 19/05/2022 prot. nr.13932, anche alla società GSM Spa già, operante in almeno una decina di comuni limitrofi, proposta per le attività di manutenzione delle aree verdi al fine di quantificarne la convenienza economica del servizio;

CONSIDERATO che successivamente alla vendita delle azioni possedute allora da questo Ente, la Società GSM spa ha ampliato, attraverso le modifiche opportune allo statuto sociale, la propria offerta di servizi inserendo, tra gli altri, la gestione e riscossione

dell'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni oggi canone unico patrimoniale, la riscossione coattiva, nonché ha reso operativi dei servizi al tempo non esercitabili come la manutenzione del verde pubblico – verde urbano, diventando a tutti gli effetti, oggi, una delle prime Società multiservizi in regione FVG a totale partecipazione pubblica che opera col metodo dell'in House providing, più attive per i servizi verso gli Enti Pubblici Locali;

RILEVATO che con nota datata ,registrata al prot. n., la società GESTIONE SERVIZI MOBILITA Spa (di seguito GSM spa) ha avanzato la suddetta proposta di collaborazione con l'ente pubblico condizionandola all'acquisto da parte del Comune delle azioni societarie di GSM spa al fine di diventare socio della stessa con un impegno finanziario minimo di € 1.710,00 (pari a n. 3 azioni societarie);

VALUTATA la proposta economica pervenuta in data, registrata al prot del da parte della società GSM spa e aggiornata in seguito alle particolari situazioni del mercato, la stessa è stata ritenuta confacente alle esigenze dell'amministrazione ed al tempo stesso migliorativa rispetto alle condizioni attuali;

ATTESO che deliberazione di Giunta Comunale n. del sono state impartite le direttive agli Uffici competenti volte all'avvio delle procedure finalizzate all'acquisto di azioni della Società GSM Spa di Pordenone al fine di procedere all'affidamento del servizio della manutenzione e gestione del verde pubblico – verde urbano;

RILEVATO:

- che nell'Assemblea dei Soci tenutasi il 15/07/2022 è stata data l'autorizzazione alla vendita di azioni proprie di "GSM Spa", fino ad un numero massimo di 400 azioni,
- che il Comune di Cordenons con propria nota PEC prot. n. del esprimeva la propria volontà di procedere all'acquisto di n. 3 azioni di "GSM Spa" per una spesa complessiva di euro 1.710,00, (pari a n. 3 azioni societarie), determinata secondo il valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato,
- rilevato che con nota del 15/07/2022. la stessa società GSM spa si esprimeva favorevolmente alla cessione di quote societarie per l'ingresso del un nuovo ente;

VALUTATO pertanto sulla base delle predette considerazioni di procedere all'acquisto di n° 3 azioni societarie al fine di affidare alla società in house GSM Spa i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico – verde urbano e sfalcio delle erbe infestanti delle strade senza banchina inerbite, marciapiedi e piste ciclabili, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente ed in particolare delle seguenti norme, come di seguito illustrato (riservandosi di valutare successivamente con altri atti eventuali altri affidamenti di servizi).

- il D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici",
- le linee guida n. 7 ANAC "Per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016";
- il D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20,

RICHIAMATO il D.Lgs. 175/2016, ed in particolare:

- l'articolo 16 recante "Società in house", che prevede:
 - al comma 1 che le società "in house" ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - al comma 2 che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a. gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b. gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c. in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
 - al comma 3 che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci
 - al comma 3 bis che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- l'articolo 26 recante "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:

- l'articolo 5 recante "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" il quale prevede:
 - al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a. l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b. oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - al comma 2 che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni

significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

- l'articolo 192 recante "Regime speciale degli affidamenti in house" il quale prevede:
 - al comma 1 che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
 - al comma 2 che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO altresì le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice, nonché quanto disposto dal D.L. 18.10.2012 n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare l'articolo 34 recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al comma 20 che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
3. esercizio da parte del Comune sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al Comune di poteri di

controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;

4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO inoltre che non è necessaria la previa iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", prevista dall'art. 192 del Codice appalti e disciplinata dalle linee guida n. 7 dell'ANAC;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano alla propria società in house GSM Spa, così come dettagliatamente illustrato nella relazione c.d. "ex articolo 34" allegato B alla presente delibera, e di seguito sintetizzato:

1. con riferimento all'assenza di capitali privati, GSM è una società il cui capitale è al 100% pubblico; inoltre si vedano gli artt. 5 e 7 dello statuto della società, i quali affermano espressamente l'impossibilità di capitale privato se non in quote e modalità consentite per la realizzazione del modello "in house providing";
2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, si veda l'articolo 4 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che la società GSM Spa tra i servizi offerti annovera la manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi che costituiscono palesemente alcuni dei servizi fondamentali compresi nelle finalità istituzionali del Comune;
3. con riferimento al controllo analogo si vedano in particolare i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
 - l'articolo 25 dello statuto recante "Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati", il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, specificandone le modalità;
 - la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a

quello esercitato sui servizi comunali;

4. con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa da GSM Spa ed acquisita al protocollo comunale n.....;
5. con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto "in house" si veda, per le motivazioni analitiche, la relazione di cui al successivo punto, e l'offerta economica acquisita al protocollo comunale n.....;
6. con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda il già richiamato schema redatto ex articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, nonché ex articolo 192 del D.Lgs. 50/2016, allegato "B" alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicata sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata;

RILEVATO:

- che l'acquisto di nr. 3 azioni è congruo alle finalità perseguite;
- che GSM Spa, nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società "in house" in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- che detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- che la predetta relazione ex articolo 34, comma 20, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi tramite GSM Spa nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati tramite GSM Spa risultano migliorative, sia sotto il profilo economico che qualitativo;
- che la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei succitati servizi pubblici dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;
- che la società dispone del modello organizzativo per la gestione dei servizi, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- che la gestione "in house" si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi, data anche l'evidente importanza strategica e il diritto interesse a garantire il benessere dei cittadini e la conservazione del territorio;

RITENUTO pertanto che l'affidamento a GSM Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo

economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio”;

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

1. la relazione alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società GSM spa da parte del Comune di Cordenons (PN), redatta ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 175/2016, (Allegato A);

2. la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per la gestione dei servizi per la manutenzione del verde pubblico – verde urbano e di sfalcio lungo i cigli delle strade comunali, marciapiedi e piste ciclabili, ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e D.Lgs. 50/2016 art. 192, (allegato B);

3. lo statuto di “GSM Spa”, e a tal fine si rileva:

- il vigente statuto di “GSM Spa”, sottoscritto con atto rep. n. 71882/34068, modificato a seguito dell'assemblea straordinaria del 18/11/2019 a firma del notaio Gaspare Gerardi di Pordenone, (allegato C) alla presente delibera,
- il già citato D.Lgs. 175/2016 che impone alle società a controllo pubblico di aggiornare i propri statuti alle nuove disposizioni precisate dal decreto stesso;
- la presa d'atto del nuovo statuto da parte del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) nella riunione tenutasi in data 18/11/2019;

4. la vigente “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, allegato D, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. principi del contratto di servizio tra il comune di Cordenons (PN) e “GSM Spa” per l'affidamento dei servizi per la manutenzione del verde pubblico – verde urbano e di sfalcio lungo i cigli delle strade comunali, marciapiedi e piste ciclabili (allegato E);

PRESO ATTO che GSM Spa, come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n.....:

- ha conseguito un fatturato nell'ultimo bilancio approvato 2021, di euro 5.249.000,00, come da attestazione presente sul sito internet della società sulla pagina “Amministrazione trasparente”, quindi ben superiore al limite previsto dalla normativa;
- non ha mai riportato nessuna perdita di esercizio sin dalla sua costituzione (2002);
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

RITENUTO opportuno, nel rispetto della normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di GSM spa di Pordenone, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 3 azioni, per una spesa complessiva di € 1.710,00, secondo le procedure di legge);

VALUTATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, affidare a GSM Spa Società "in house" i servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico- verde urbano a far data dal perfezionamento degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal mese di marzo 2023 e per un periodo di anni 5, in quanto tale scadenza è funzionale ad una corretta programmazione pluriennale della gestione dei servizi, che necessitano di investimenti;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato sub) alla presente delibera;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti;

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'adesione al capitale di "GSM Gestione Servizi Mobilità S.p.A." con sede a Pordenone, attraverso l'acquisizione di nr. 3 azioni della società GSM spa per una spesa complessiva indicativa di euro 1.710,00;
3. Di affidare in modo diretto alla propria società in house GSM Spa con sede a Pordenone il generale servizio di manutenzione del verde pubblico – verde urbano e di sfalcio lungo i cigli delle strade comunali, marciapiedi e piste ciclabili;
4. Di stabilire che l'affidamento dei servizi avverrà a far data dal perfezionamento del contratto di servizio e pertanto indicativamente dal mese di marzo 2023 e per 5 anni;
5. Di stabilire che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui alla proposta economica acquisita al protocollo comunale n. del.....
6. di dare atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per 6 giorni consecutivi; che entro la data fissata (ore 12.00 del giorno 20.12.2022) non risulta pervenute osservazioni;

7. Di approvare i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- a) la relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "GSM Spa" da parte del comune di Cordenons (PN) (All. A);
 - b) la relazione tecnico economica illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta per la gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico – verde urbano e di sfalcio lungo i cigli delle strade comunali, marciapiedi e piste ciclabili, ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21 e D.Lgs. 50/2016 art. 192, (allegato B);
 - c) il vigente statuto di "GSM Spa" (All. C);
 - d) la "convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni soci di "GSM Spa" (All. D);
 - e) i principi del contratto di servizio (All. E.);
8. Di demandare alla giunta comunale l'approvazione dello schema del contratto di servizio.
9. Di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti.
10. Di disporre le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare la trasmissione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'indirizzo "osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it", e alla Corte dei Conti;

Inoltre, considerata l'urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

